



Ordinanza sull'energia (OEn)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017¹ è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 7

Capitolo 3: Guichet unique, progetti nel settore idroelettrico e pianificazione direttrice cantonale, interesse nazionale e costruzioni e impianti non soggetti ad autorizzazione edilizia

Sezione 1: Guichet unique

Sezione 1a: Progetti nel settore idroelettrico e pianificazione direttrice cantonale

Art. 7a

¹ Per l'autorizzazione di impianti idroelettrici non è necessaria alcuna delimitazione delle sezioni di corsi d'acqua adeguate di cui all'articolo 10 LEne.

² Gli impianti idroelettrici privi di ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente non necessitano di una base nel piano direttore, anche se sono considerati di interesse nazionale.

Art. 8 cpv. 2 lett. b e c, cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

² Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:

- a. raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure
- b. raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza.

¹ RS 730.01

^{2bis} Nel caso degli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati, i valori soglia secondo il capoverso 2 possono essere raggiunti prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento.

^{2ter} Se un ampliamento o un rinnovamento causa un grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966² sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. nel caso di un ampliamento: aumentare la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
- b. nel caso di un rinnovamento: evitare la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.

^{2quater} Le centrali ad accumulazione esistenti i cui serbatoi di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la durata di invaso aggiuntiva del bacino è di almeno 10 GWh.

Art. 16 cpv. 2

² I costi del capitale computabili non possono superare l'aliquota adeguata per gli interessi e l'ammortamento dell'investimento. Se un terzo è responsabile del finanziamento dell'impianto, per la quota di investimento da esso finanziata con mezzi di terzi possono essere fatturati facoltativamente anche gli interessi passivi effettivamente sostenuti.

Art. 18 cpv. 1 lett. a

¹ I proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi:

- a. la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio, il rappresentante del raggruppamento e i nominativi degli eventuali locatari e affittuari che partecipano a tale raggruppamento;

Art. 39 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La convenzione sugli obiettivi ingloba tutte le misure che sono economiche per tutto il loro periodo di utilizzazione.

Art. 40 cpv. 1

¹ Il consumatore finale presenta all'UFE entro il 30 aprile dell'anno successivo un rendiconto sull'attuazione della convenzione sugli obiettivi nell'anno civile in esame.

² RS 451

II

L'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione³ è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I rappresentanti di raggruppamenti ai fini del consumo proprio (art. 18 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 1° novembre 2017⁴ sull'energia) notificano al gestore di rete i proprietari degli impianti elettrici partecipanti al raggruppamento. I proprietari sostengono opportunamente i rappresentante e in particolare li informano di qualsiasi trapasso di proprietà.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

³ RS 734.27

⁴ RS 730.01